

Spett.le



ADP
ADP-2018-0012325
del 19-07-2018 10:29

Trasmissione a mezzo Pec

Oggetto: Selezione concorrenziale per l'affidamento in subconcessione di un'area per la gestione del Centro Educativo Polifunzionale per l'infanzia dell'Aeroporto di Bari Palese

Codesta società è stata ammessa a partecipare alla seconda fase della procedura di selezione per l'affidamento in subconcessione di un'area di 630 mq. circa con relative pertinenze da destinare all'attività di gestione del centro educativo polifunzionale per l'infanzia dell'aeroporto di Bari.

Scopo della presente lettera è quello di invitare codesta società a presentare la propria offerta per la subconcessione in oggetto sulla base dei termini, modalità e condizioni di seguito indicati, nonché nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge applicabili.

1) Soggetti ammessi e durata

Codesta società potrà presentare offerta sia singolarmente che in associazione temporanea.

In caso di raggruppamento temporaneo, si applicano, per analogia, le disposizioni di cui all'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; pertanto in caso di raggruppamento non ancora costituito, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I requisiti di carattere tecnico ed economico richiesti sia nell'Avviso che nella presente lettera di invito devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la capogruppo dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria.

La subconcessione prevede una durata di 7 (sette) anni.

2) Modalità di partecipazione e presentazione delle offerte

A) Per l'effettuazione del sopralluogo, codesta società dovrà inviare apposita richiesta ad AdP S.p.A. all'indirizzo di posta certificata ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it alla cortese attenzione Ufficio Acquisti e Gare, **entro e non oltre il 02/08/2018** con l'indicazione dell'oggetto della presente lettera di invito, dei nominativi di chi effettuerà il sopralluogo, allegandone fotocopia del documento di identità in corso di validità e delega del legale rappresentante della società, unitamente al documento di identità del legale rappresentante.

Non verranno prese in considerazione offerte presentate da società che non abbiano effettuato il prescritto sopralluogo, documentato attraverso la produzione dell'attestato, rilasciato da AdP S.p.A..

B) Per partecipare alla presente procedura, la società interessata dovrà far pervenire la propria offerta in plico chiuso, presso l'Ufficio Protocollo di Aeroporti di Puglia S.p.A. – Viale Enzo Ferrari Aeroporto di Bari - 70128 BARI PALESE - **entro e non oltre le ore 12.00 del 08/08/2018**. Si precisa che sul plico dovrà apporsi la seguente dicitura: *“Selezione concorrenziale per l'affidamento in subconcessione di un'area di di un'area di 630 mq. circa con relative pertinenze da destinare all'attività di gestione del centro educativo polifunzionale per l'infanzia dell'aeroporto di Bari”*.

Sul plico dovrà essere indicato anche il nominativo della Società mittente.

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana ed espressa in Euro.

A comprova dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all'Avviso del 06.06.2018 dovrà essere prodotta la documentazione conforme alla normativa vigente, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui Aeroporti di Puglia S.p.A. non assumerà responsabilità alcuna ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione entro il suddetto termine di ricezione delle offerte.

C) All'interno del plico dovranno essere inserite tre distinte buste chiuse, così contraddistinte:

Busta n° 1 – DOCUMENTAZIONE

Busta n° 2 – OFFERTA TECNICA

Busta n° 3 – OFFERTA ECONOMICA

I) Busta n° 1 Documentazione

La busta dovrà contenere:

1. Copia del certificato di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A.;
2. Dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di manifestazione di interesse, di cui al punto 1) dell'Avviso commerciale del 06.06.2018;
2. Documentazione atta a dimostrare l'esperienza pluriennale (di almeno 10 anni) nella conduzione continuata dell'attività del servizio in oggetto in strutture in possesso dell'autorizzazione di legge (Legge Nazionale 62/2000, della Legge Regionale n. 19/2006 e del Regolamento Regionale n 4/2007 art 53) per lo svolgimento dell'attività in oggetto;
3. Documentazione atta a comprovare la esecuzione nell'ultimo triennio di servizi di gestione di asili nido /centri educativi per l'infanzia ed in particolare atta a comprovare lo svolgimento almeno di un servizio analogo in strutture di dimensione uguale o superiore a quello oggetto dell'affidamento è di n. 120 bambini
4. Documentazione atta a comprovare che l'offerente ha realizzato complessivamente un fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell'Avviso riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 1.500.000,00;
5. Attestato di sopralluogo rilasciato da Aeroporti di Puglia S.p.A. di cui al precedente articolo 3-A);
6. La fideiussione provvisoria (o cauzione provvisoria) pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara e quindi pari a € 880,00 (euro ottocentottanta/00) da prestare, a scelta dell'offerente, mediante fideiussione bancaria o fideiussione rilasciata da primaria Compagnia assicuratrice, con sede in Italia o bonifico bancario o assegno circolare.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Aeroporti di Puglia SpA.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni (180) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con l'impegno da parte della Banca/agenzia che ha rilasciato la garanzia al rinnovo della stessa per ugual periodo nel caso in cui la procedura non sia stata terminata allo scadere dei 180 giorni.

La fideiussione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e/o l'eventuale danno da mancata apertura e/o ritardo nell'apertura dell'attività sempre per cause imputabili all'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della consegna della fideiussione definitiva.

L'offerta è altresì corredata, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, quale fideiussione definitiva, qualora l'offerente risultasse affidatario della sub concessione. Tali condizioni devono essere prive di qualsiasi altra dicitura aggiuntiva ed in particolare di clausole cautelative da parte della Società assicuratrice nei confronti dell'impresa assicurata, a pena di esclusione.

Nel caso di raggruppamento temporaneo la fideiussione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese che intendono costituire il raggruppamento.

7. Dichiarazione di presa visione e di impegno a sottoscrivere il contratto di subconcessione secondo lo schema allegato alla presente lettera (All. A), che dichiara di conoscere e di accettare.

8. Dichiarazione di impegno a mantenere valida la propria offerta per almeno 180 giorni e di adempiere a tutti gli obblighi assunti con la stessa.

9. Dichiarazione di impegnarsi ad allestire e rendere pienamente operative le aree oggetto di subconcessione, nei termini previsti dal crono programma operativo di cui all'offerta tecnica.

10. Dichiarazione di impegnarsi a produrre prima della stipula del contratto una polizza assicurativa e una polizza fideiussoria per gli importi e con le modalità indicati nello schema di contratto allegato (All. A).

11. Nel caso di associazione di imprese già costituite: mandato collettivo irrevocabile conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, dal quale si evinca anche la suddivisione delle prestazioni per ciascuna società.

12. Nel caso di associazione di imprese non ancora costituite: dichiarazione contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (da indicare)

e qualificata come mandatario, il quale, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Tale dichiarazione dovrà contenere altresì le prestazioni che ciascuna impresa associata deve eseguire.

Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, deve essere trasmessa la relativa procura.

II) Busta n°2 Offerta tecnica

L'offerta tecnica contenuta nella Busta nr. 2, dovrà essere costituita dalla seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società o da un procuratore speciale, muniti di idonei poteri.

1) Progetto organizzativo

Il partecipante dovrà descrivere dettagliatamente le caratteristiche del servizio offerto specificando gli elementi di seguito precisati:

Ipotesi di organizzazione del servizio (modalità di espletamento, cronoprogramma operativo, rapporti con le famiglie, eventuali proposte di accordi, convenzioni e sinergie con altri Enti pubblici e privati del territorio) ispirate alla collaborazione con i soggetti presenti sul territorio, allo scopo di migliorare la qualità complessiva del servizio e la soddisfazione dell'utenza.

Il concorrente dovrà indicativamente garantire le seguenti fasce orarie:

- I fascia - tempo pieno - almeno 10 ore - dalle ore 7,30 alle ore 19,00;
- II fascia -tempo parziale mattutino- almeno 6 ore;
- III fascia - tempo parziale pomeridiano – almeno 3 ore.

Il concorrente potrà proporre, quali elementi migliorativi dell'offerta, l'ampliamento orario e/o la definizione di ulteriori servizi integrativi (pre e post accoglienza, spazio bambini,...), ricreativi (ludoteca) o sperimentali che possano soddisfare le esigenze di altre fasce orarie e/o la maggiore flessibilità nell'utilizzo del servizio. Modalità di erogazione del servizio in agosto.

Inoltre dovranno essere garantite procedimenti di controllo degli alimenti (HACCP).

2) Esperienze dello staff

Qualità professionale degli operatori effettivamente impegnati nell'organizzazione,

possesso di titoli professionali ed esperienza acquisita legati al settore dell'attività.

3) Proposte di valorizzazione e migliorie

Il partecipante dovrà descrivere le eventuali proposte migliorative che si impegna a realizzare nel periodo di vigenza contrattuale con proposte integrative sugli standard di qualità del servizio.

III) Busta n°3 Offerta economica

La busta dovrà contenere la propria migliore offerta economica, in termini di rialzo sul corrispettivo per il primo anno posto a base d'asta, pari a € 44.000,00 (euro quarantaquattromila/00) al netto dell'IVA.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o da un procuratore speciale, munito di idonei poteri, con l'indicazione dell'importo offerto in cifre ed in lettere.

In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere sarà considerato valido il valore maggiormente favorevole per la società aeroportuale.

A partire dal secondo anno e per gli anni successivi, l'importo del canone per il primo anno sarà indicizzato annualmente in misura pari al 100% della variazione dell'indice ISTAT, se positivo.

Nel caso di soggetti riuniti o consorziati, non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti che costituiranno i raggruppamenti temporanei.

Sono altresì a carico della Subconcessionaria le imposte e le tasse di qualsiasi natura relative all'attività in oggetto, nonché all'immobile oggetto della subconcessione, quelle comunali dei rifiuti urbani, secondo la normativa al tempo vigente.

4) Individuazione della migliore offerta e affidamento in subconcessione

Al fine di individuare la migliore offerta, AdP S.p.A. effettuerà una valutazione di tipo tecnico, economico e qualitativo delle offerte pervenute nei modi sopra indicati e affiderà la subconcessione in oggetto all'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi di seguito indicati.

4.1 L'offerta tecnica prevede l'attribuzione di un punteggio totale di 70 punti così distribuiti:

Progetto organizzativo: 30 punti;

Esperienze dello staff : 25 punti;

Proposte di valorizzazione e migliorie: 15 punti.

4.2 Per la valutazione dell'offerta economica, alla quale verrà attribuito il punteggio massimo di punti **30**, la Commissione individuerà il coefficiente da attribuire a ciascuna concorrente in base alla formula qui di seguito riportata:

$$XA = \frac{VA}{VMAX} \times P$$

XA: punteggio da attribuire al concorrente A.

VA: offerta in termini di corrispettivo per il primo anno proposto dal concorrente A.

VMAX: offerta in termini di corrispettivo per il primo anno più alto.

P: punteggio massimo per il parametro in oggetto.

L'apertura delle sole buste contenenti l'offerta economica avverrà in seduta pubblica, previa formale comunicazione da parte di AdP S.p.A..

Alla seduta pubblica potranno assistere i titolari e/o gli incaricati della società concorrente, purché muniti di apposita delega in originale, con allegata fotocopia di un documento di identificazione completo di fotografia del legale rappresentante della società concorrente medesima.

L'accesso e la permanenza del rappresentante della società concorrente nei locali ove si terrà la seduta pubblica per l'apertura della busta economica, sono subordinati all'esibizione dell'originale del proprio documento di identità.

L'affidamento verrà disposto in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, determinato dalla somma del punteggio tecnico ed economico.

5) Ulteriori informazioni

1. Resta fermo il diritto di Aeroporti di Puglia S.p.A. di procedere alle verifiche d'ufficio e le conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni.
2. Si procederà affidamento della subconcessione anche in presenza di una sola offerta valida. AdP S.p.A. non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta, fatta eccezione per la fideiussione provvisoria.
3. Il presente invito, non soggetto alle modalità della gara pubblica, non è vincolante per AdP S.p.A., che potrà, a suo insindacabile giudizio interrompere la stessa in qualsiasi momento o non procedere all'assegnazione della subconcessione, senza che le società invitate possano per tale motivo richiedere a qualsiasi titolo indennizzi e/o risarcimenti.

4. Il presente invito non costituisce alcuna espressione di volontà negoziale, né comporta per AdP S.p.A. alcuna assunzione di responsabilità di alcun genere, neppure a titolo precontrattuale.

5. Il presente invito non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c.

6. Nel caso di assegnazione ad una delle società invitate a presentare un'offerta, AdP S.p.A. non avrà nessun obbligo, né per quanto riguarda l'informazione alle altre società risultate escluse, né in merito alla fornitura e/o pubblicizzazione di elementi riferiti alle valutazioni delle offerte presentate.

7. Resta, peraltro, espressamente inteso che tutte le spese sostenute per la presentazione delle offerte sono ad esclusivo carico dell'offerente.

8. Le richieste di chiarimenti potranno essere inviate ad Aeroporti di Puglia a mezzo mail all'indirizzo di posta certificata ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it nel termine perentorio del 02/08/2018.

Non verrà data risposta a richieste di chiarimento pervenute oltre il sopra richiamato termine e quelle che possano pregiudicare la par condicio tra i concorrenti o, in ogni caso, la procedura. Le risposte alle richieste di chiarimento, che verranno pubblicate in forma anonima nell'apposita sezione del sito www.aeroportidipuglia.it, costituiranno integrazione delle previsioni che regolano la procedura e, pertanto, saranno vincolanti per tutti i concorrenti.

9. Qualora, entro e non oltre 60 giorni dalla lettera di affidamento della subconcessione non venga formalizzato il relativo contratto di subconcessione per causa imputabile all'offerente, AdP S.p.A. avrà la facoltà di escutere la fideiussione provvisoria e di negoziare la subconcessione dell'area oggetto della presente con altri operatori, riservandosi di richiedere gli eventuali ulteriori danni diretti ed indiretti, causati dalla mancata sottoscrizione del contratto.

6) Trattamento dei dati personali

Regolamento EU 679/2016 (Art. 12 GDPR) - Agli effetti e per le finalità di cui al presente atto e come prescritto dalla vigente normativa, si dà atto che il titolare del trattamento dei dati personali è Aeroporti di Puglia SpA con sede in Viale Enzo Ferrari, Bari 70128 e che l'indirizzo di contatto del responsabile per la protezione dei dati personali è dpo@aeroportidipuglia.it. I dati personali saranno raccolti in modo lecito, corretto e trasparente, utilizzati per le finalità di cui all'art. 6 c.1. lett. b GDPR e trattati esclusivamente da personale all'uopo istruito ed autorizzato o da responsabili del trattamento all'uopo designati. I dati non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione

Europea e saranno conservati coerentemente alle finalità di trattamento (10 anni ovvero un tempo maggiore in caso di necessità per il Titolare di far valere un proprio diritto in giudizio). Il Regolamento riconosce diritti che la parte può esercitare nei confronti di e contro ciascun contitolare un estratto completo dei quali, come tutte le altre ulteriori e necessarie informazioni è disponibile sul nostro sito all'indirizzo <http://www.aeroportidipuglia.it/privacy-zone>.

IL DIRETTORE GENERALE
Procuratore di Aeroporti di Puglia S.p.A.
Marco Franchini

All.: c.s.

Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
 Ufficio provinciale di
Bari


Dichiarazione protocollo n. _____ del _____
 Planimetria di u.i.u. in Comune di Bari
 Viale Enzo Ferrari civ. SC

Identificativi Catastali:
 Sezione: PA
 Foglio: 3
 Particella: 415
 Subalterno: 73

Compilata da:
 Allegretti Domenico
 Iscritto all'albo:
 Ingegneri
 Prov. Barletta Andr. n. 79

Foglio n. 33 Scala 1:200

PIANO PRIMO
 H=2,96



LEGENDA
 I1=PRIMA INFANZIA
 I2=TERRAZZI-BALCONE
 F=FOTOVOLTAICO

Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
 Ufficio provinciale di
Bari

Dichiarazione protocollo n. _____ del _____
 Planimetria di u.i.u. in Comune di Bari
 Viale Enzo Ferrari

civ. SC


Identificativi Catastali:
 Sezione: PA
 Foglio: 3
 Particella: 415
 Subalterno: 73

Compilata da:
 Allegretti Domenico
 Inedito all'albo:
 Ingegneri
 Prov. Barletta Andr. n. 79

Tabella n. 32

Scala 1: 200


PIANO TERRA



F
 PENSILINA


F
 PENSILINA

PLANIMETRIA GENERALE
PIANO TERRA



ELABORATO PLANIMETRICO	Compilato da: Allegretti Domenico	Iscritto all'albo: Ingegneri	Prov. Barletta Andria n. 79
Comune di Bari	Sezione: PA	Foglio: 3	Particella: 415
Dimostrazione grafica dei subalterni		Protocollo n.	del
Tipo Mappale n. 296956 del 15/10/2015 scala 1 : 5000			

PIANO TERRA



Rep.

Allegato A

CONTRATTO DI SUBCONCESSIONE

TRA

Aeroporti Di Puglia S.p.A., società di gestione degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie, P. IVA 03094610726, con sede legale presso l'Aeroporto internazionale di Bari, 70128 Bari-Palese, di seguito denominata AdP, in persona di Marco Franchini, in qualità Procuratore e Direttore Generale, giusta procura nr. Rep. 140104 racc. 48913, registrata a Bari il 15/12/2017 al n. 37674 domiciliato per la carica presso la sede della società

E

_____ con sede legale in _____, CAP _____, P.IVA _____ di seguito denominata "la Subconcessionaria", in persona del legale rappresentante, _____, domiciliato per la carica presso la società

PREMESSO

- che l'ENAC, con convenzione del 25 gennaio 2002, ha affidato alla società di gestione AdP S.p.A., la concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, negli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto;
- che la predetta Convenzione è stata approvata con decreto ministeriale del 06.03.2003;
- che con D.D.G. n. 12/03 la suddetta convenzione è stata estesa fino all'anno 2043;
- che in data 06.06.2018 AdP S.p.A. ha indetto un Avviso per manifestazioni di interesse tra operatori del settore, per l'affidamento in regime di subconcessione, di un'area di un'area di 630 mq. circa con relative pertinenze da destinare all'attività di gestione del centro educativo polifunzionale per l'infanzia dell'aeroporto di Bari Palese;

- con nota prot. _ del ____ Aeroporti di Puglia S.p.A. ha invitato gli operatori economici del settore a presentare un'offerta per l'affidamento in subconcessione di un'area di un'area di 630 mq. circa con relative pertinenze da destinare all'attività di gestione del centro educativo polifunzionale per l'infanzia dell'aeroporto di Bari Palese;
- che aggiudicataria della suddetta selezione concorrenziale è risultata la società _____ con sede legale in _____ Cap _____, come da relativo verbale redatto dalla Commissione incaricata nella seduta del _____, convalidato con nota prot. _____ del _____;
- che, la società _____ ha dichiarato di essere a perfetta conoscenza delle clausole tutte contenute nello schema di contratto allegato alla lettera di invito del ____ e di accettarle in modo pieno ed incondizionato;
- che la Subconcessionaria ha dichiarato di aver preso visione dell'area e della relativa ubicazione dichiarando, inoltre, di ritenere le stesse idonee allo svolgimento dell'attività richiamata nel presente contratto, con esonero di Aeroporti di Puglia S.p.A. da qualsivoglia responsabilità al riguardo.

Tutto quanto premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO

ART. 1 PREMESSE

Le premesse e gli allegati costituiscono e formano parte integrante del presente contratto a tutti gli effetti di legge.

ART. 2 OGGETTO

AdP S.p.A., come sopra rappresentata, affida in subconcessione alla società _____ come sopra rappresentata, la quale legalmente e formalmente accetta un'area di un'area di 630 mq. circa con relative pertinenze da destinare all'attività di gestione del centro educativo polifunzionale per l'infanzia dell'aeroporto di Bari Palese, come da allegata planimetria catastale.

La sub concessionaria assume la conduzione operativa del centro, impegnandosi ad assicurare il funzionamento ottimale ed elevati standard del servizio, anche con il costante aggiornamento del personale e metodo.

La conduzione del servizio dovrà avvenire nel pieno rispetto della vigente normativa in materia secondo norme e modalità previste per analoghe istituzioni, tenuto conto delle caratteristiche peculiari del servizio finalizzato anche alle esigenze del personale dipendente aeroportuale.

Il servizio dovrà essere conforme all'offerta tecnica presentata dalla sub concessionaria in sede di gara ed a quanto riportato nella lettera di invito.

Aeroporti di Puglia S.p.A. fornisce i locali comprensivi degli impianti, mentre gli arredi interni ed esterni e le attrezzature strettamente necessarie per l'avvio del servizio sono a carico del soggetto gestore affidatario.

La Subconcessionaria dichiara di aver preso visione dell'area subconcessa e della relativa ubicazione dichiarando di accettarla, senza riserve, nello stato di fatto in cui si troverà al momento della consegna e di impegnarsi a restituirla nello stesso stato, e di ritenere la stessa idonea allo svolgimento dell'attività richiamata nel presente contratto, con esonero di Aeroporti di Puglia S.p.A. da qualsivoglia responsabilità al riguardo.

Nessuna mutazione alle aree, oggetto della presente concessione, potrà essere attivata ad iniziativa del gestore; in caso necessitino delle variazioni, queste dovranno essere preventivamente comunicate ad AdP per l'approvazione.

ART. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO - CARATTERE E MODALITA'ORGANIZZATIVE

Il Centro Educativo Polifunzionale oggetto della sub concessione prevede educatori professionali ed addetti al personale in numero pari in base alla legge vigente.

Il servizio dovrà essere espletato assicurando elevati standard di qualità delle prestazioni, secondo prescrizioni educative che assicurino adeguata accoglienza, idonee proposte didattico/educative, ludiche e sociali supportate da adeguati strumenti formativi, finalizzate a garantire elevato

standard di soddisfazione dell'utenza.

Il servizio nel centro polifunzionale per l'infanzia oggetto della sub concessione dovrà essere prestato nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative della Regione Puglia e/o del Comune di Bari nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza di tutte le disposizioni future che le autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

ART. 4 DURATA

La subconcessione ha una durata di anni 7 (sette), con decorrenza dal verbale di consegna dell'area.

ART.5 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Tutto il personale impiegato nella struttura , compreso quello utilizzato per le sostituzioni, deve essere in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa. Il personale è tenuto ad avere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza/adulti e bambini.

Tutto il personale deve essere regolarmente assunto, secondo la vigente normativa e deve essere a carico della sub concessionaria. Tutto il personale addetto al servizio dovrà essere munito di certificato sanitario.

Per il personale di cui al presente articolo, la subconcessionaria ha il dovere delle retribuzioni, di tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali e di ogni altro adempimento, prestazione ed obbligazione, inerente il rapporto di lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria vigenti, restando esclusa ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Aeroporti di Puglia.

ART. 6 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLA SUB CONCESSIONARIA

La sub concessionaria è tenuta a richiedere alle Autorità e agli uffici competenti le autorizzazioni, le certificazioni e i pareri, nonché il rilascio della licenza necessaria per l'esercizio del servizio nel rispetto della vigente normativa.

La sub concessionaria è tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi:

- Curare in modo ottimale lo svolgimento del servizio adibendovi a tale scopo il personale, i mezzi propri necessari;
- Eseguire il servizio con perfetta regolarità ed efficienza, sotto la personale sorveglianza del suo legale rappresentante o di persona a ciò espressamente autorizzata, nel rispetto di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste;

La sub concessionaria solleva Aeroporti di Puglia da ogni responsabilità in merito alla rispondenza tra il servizio offerto e le normative in materia.

La sub concessionaria si impegna a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni relative alla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ed a tutta la disciplina riguardante la somministrazione di alimenti e bevande.

La sub concessionaria dovrà dotarsi preventivamente delle autorizzazioni della ASL competente, dipartimento di prevenzione, per il servizio di Refezione Giornaliera.

Sono a carico della sub concessionaria:

- tutte le spese inerenti le forniture di materiali di consumo, alimenti, bevande e quant'altro utile e necessario alla perfetta funzionalità del centro educativo.

quanto derivante dalle leggi di PS;

-le imposte e le tasse di qualsiasi natura relative all'attività in oggetto, ivi comprese quelle dei rifiuti urbani;

- gli oneri derivanti dalla fornitura e consumo di energia elettrica e idrica;

-gli oneri per le utenze comuni afferenti i beni che per la loro diretta connessione risultano asserviti anche se in modo non esclusivo (zone di uso

comune) agli immobili di cui al precedente art. 1, così come determinati da AdP S.p.A. e quantificati in Euro 2.400,00 annui, al netto d'IVA, indicizzati ISTAT che il gestore dichiara espressamente di conoscere ed accettare, incondizionatamente e senza eccezioni di sorta;

- la riparazione dei danni provocati a AdP S.p.A. o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il gestore;
- quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori.

La sub concessionaria dovrà inoltre:

- Provvedere alla disinfestazione ed alla pulizia dei locali, nel rispetto delle responsabilità per eventuali danni o conseguenze dannose a persone o cose;
- Provvedere ad effettuare le attività di manutenzione della struttura, degli impianti e della pavimentazione del centro polifunzionale ; compreso le aree a verde di pertinenza della struttura ed il fotovoltaico.

La sub concessionaria si obbliga a provvedere al servizio senza interruzione alcuna, per qualsiasi circostanza. In nessun caso può, quindi, sospendere od interrompere il servizio, che deve essere assicurato anche in caso di eventi eccezionali o scioperi del personale.

La sub concessionaria dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, della estensione e della natura dei locali destinati ad accogliere il centro educativo e di essere edotto di ogni altra circostanza, di luogo e di fatto, inerente i locali stessi.

Conseguentemente, non potrà sollevare alcuna obiezione per qualsiasi eventuale difficoltà che dovesse insorgere in relazione ai locali al fine del rilascio di autorizzazioni o nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla ubicazione, articolazione, specifica destinazione o altre caratteristiche in genere dei locali stessi.

La sub concessionaria è tenuta a custodire i locali e le attrezzature avuti in

uso con la massima cura e diligenza. I predetti locali e attrezzature non possono essere destinati ad usi diversi da quelli previsti dal presente contratto e devono essere restituiti nelle condizioni di consegna, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

Al termine del rapporto contrattuale, oppure in caso di risoluzione del contratto ai sensi degli art. 1453 e seguenti del Codice Civile la sub concessionaria è tenuta alla immediata restituzione dei locali e delle attrezzature.

Art. 7 CORRISPENSIONE DEI CORRISPETTIVI

Quale corrispettivo della subconcessione, la Subconcessionaria si obbliga a corrispondere un canone complessivo per il primo anno pari a € _____ oltre IVA.

Per gli anni successivi al primo, il corrispettivo dinanzi citato verrà rivalutato annualmente in misura pari al 100% della variazione dell'indice ISTAT, se positivo, assumendo come riferimento il mese precedente alla data di stipula del contratto.

Il suddetto canone dovrà essere corrisposto in quattro rate trimestrali anticipate entro 30 giorni data fattura. Dal 31esimo giorno, decorreranno interessi moratori nella misura del tasso di riferimento maggiorato di 2 punti. In caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla scadenza della fattura, AdP S.p.A, previa diffida ad adempiere rimasta senza esito, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento e di agire legalmente per il recupero di quanto dovuto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Oltre al canone di subconcessione, la sub concessionaria è tenuta al pagamento degli oneri per le utenze comuni afferenti i beni che per la loro diretta connessione risultano asserviti, anche se in modo non esclusivo (zone di uso comune), all'area di cui all'oggetto (illuminazione, viabilità, manutenzione del verde, pulizia esterna, ecc.) forfettizzati in € 2.400,00/anno (euro duemilaquattrocento/00), al netto dell'IVA, indicizzati ISTAT, se positivo, di anno in anno, che la Subconcessionaria dichiara espressamente

di conoscere ed accettare, incondizionatamente e senza eccezioni di sorta.

Tale importo sarà fatturato da AdP alla Subconcessionaria alla fine di ogni trimestre, salvo eventuale conguaglio a fine anno e dovrà essere corrisposto in quattro rate trimestrali anticipate entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, che sarà trasmessa al seguente indirizzo di posta certificata:

_____.

ART. 8 – RESPONSABILITA’

La sub concessionaria, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, deve produrre le seguenti polizze assicurative:

- Polizza RCT-RCO con massimale unico di € 5.000.000,00, a garanzia degli eventuali danni dovuti all’esecuzione del servizio e procurati ai bambini/utenti e a terzi. A tal fine sarà considerato “terzi” anche il personale afferente Aeroporti di Puglia.

La polizza dovrà coprire anche i rischi derivanti:

- dalla consumazione dei prodotti somministrati; Si intendono coperti i rischi da intossicazione alimentari e/o avvelenamenti subiti da fruitori del servizio di refezione;
- Si intendono coperti i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’assicurato, a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto
- Si intendono compresi nella garanzia i danni alle cose trovatesi nell’ambito dell’esecuzione del servizio.
- Polizza assicurativa per i rischi derivanti da incendio e/o danni a terzi per valore fabbricato di €. 2.000.000,00.

La stessa dovrà comprendere:

- 1) eventi atmosferici;
- 2) alluvioni ed allagamenti;
- 3) eventi dolosi, compresi terrorismo;
- 4) terremoto.

Le stesse polizze contengono il vincolo a favore di AdP, per una durata pari a quella della subconcessione, utilizzando il seguente testo:

“la presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore di AdP S.p.A., concessionaria dei beni demaniali ENAC fino al 12/02/2043; pertanto la Società assicuratrice si obbliga:

☐ a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto; a non liquidare alcun indennizzo se non in contraddittorio e con il consenso scritto di AdP S.p.A.;

☐ a notificare tempestivamente a AdP S.p.A. a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento dei premi ed a considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 20 giorni dalla data di ricezione di detta lettera raccomandata da parte di AdP S.p.A.

Resta convenuto, inoltre, che non potranno aver luogo diminuzioni di massimali, variazioni alle garanzie di polizza, storno o disdetta del contratto di assicurazione senza il preventivo consenso scritto da parte di AdP S.p.A.”.

AdP S.p.A. è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che per le stesse cause dovessero derivare alla Subconcessionaria o al suo personale.

ART. 9 FIDEIUSSIONE

Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, la Subconcessionaria ha prestato, a garanzia del puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti, nessuno escluso, con il presente contratto o da esso dipendenti, ivi compreso il pagamento di utenze, nonché il pagamento delle penali, una fideiussione bancaria (o assicurativa rilasciata da primaria compagnia assicuratrice di gradimento di AdP S.p.A.) nr. _____ rilasciata dalla _____, pari all'importo del canone annuo e delle utenze comuni di cui all'art. 7 e quindi pari ad € _____,00 (Euro _____/00), IVA inclusa.

Tale fideiussione evidenzia:

- che lo svincolo sarà disposto solo da AdP con apposita dichiarazione o

- restituzione dell'originale;
- che l'Ente fideiussore si obbliga incondizionatamente e senza riserva alcuna ad effettuare, su semplice richiesta di AdP, il versamento della somma dovuta entro 15 giorni;
 - che l'ente fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito (art. 1944 c.c.);
 - che l'ente fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma c.c..

Nell'ipotesi di escussione della fideiussione sopra indicata, la sub concessionaria dovrà provvedere, entro e non oltre 15 giorni solari consecutivi dalla escussione parziale o totale del massimale da parte di AdP S.p.A. (in qualità di beneficiaria), a far integrare (a sua cura e spese) il suddetto massimale da parte del fideiussore.

Detta fideiussione dovrà essere rinnovata per ciascun anno di durata contrattuale e resta vincolata sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, e comunque non oltre 90 giorni dopo la data di cessazione della subconcessione.

ART.10 RICONSEGNA DELLE AREE

In ciascuna delle ipotesi contemplate di revoca della sub concessione, decadenza, rinuncia o scadenza per decorso del termine, la sub concessionaria ha l'obbligo di riconsegnare ad Aeroporti di Puglia gli spazi ricevuti in uso, i quali devono essere sgombrati a proprie spese dei beni che non debbano essere restituiti ad Aeroporti di Puglia, entro 30 giorni ricevimento di semplice intimazione scritta.

Il mancato esperimento di tale obbligo, attribuirà ad Aeroporti di Puglia il diritto di provvedere d'ufficio allo sgombero delle aree, in danno del gestore, con ulteriore aggravio di spese.

ART.11 PIANO DI SICUREZZA

La subconcessionaria è tenuta a trasmettere ad Aeroporti di Puglia, entro il giorno precedente all'avvio del servizio un piano di sicurezza relativo alle attività da essa svolte nell'ambito del servizio oggetto della subconcessione.

La Subconcessionaria dovrà attenersi a tutte le prescrizioni impartite, da

parte di AdP S.p.A. e dalle competenti autorità, in ottemperanza alle disposizioni applicate in ambito aeroportuale, e ciò in termini di “safety”, di “security”, antincendio e di adeguamento tecnico ed è tenuta a notificare ogni variazione che dovesse successivamente intervenire.

ART. 12 REVOCA E DECADENZA

AdP S.p.A. potrà revocare la subconcessione di cui al presente atto, prima della scadenza contrattuale, nei seguenti casi:

- revoca da parte del Ministero concedente della concessione di cui alle premesse del presente contratto;
- mancanza di autorizzazione o comunque impedimento opposto dal competente Ministero alla subconcessione della suddetta area;
- ragioni di forza maggiore ovvero mutate esigenze nella dislocazione e ristrutturazione dei servizi nell’ambito dell’aerostazione, le quali determinino l’incompatibilità della permanenza della Subconcessionaria nell’ area concessa, od in eventuali altre disponibili, il tutto valutabile secondo criteri di obiettiva necessità.

AdP si riserva, altresì, il diritto di revocare in qualsiasi momento in tutto o in parte la subconcessione a suo insindacabile giudizio per esigenze della Concessionaria e/o dell'Autorità Concedente per altre esigenze previste dal servizio aeronautico, per altri motivi connessi al pubblico interesse, a titolo esemplificativo, la necessità di ristrutturare o ampliare l’infrastruttura aeroportuale dove insiste l’area subconcessa, per sdemanializzazione dei beni oggetto del presente contratto e nei casi di revoca o mancato rinnovo della Concessione Ministeriale di AdP S.p.A..

In tali casi la Subconcessionaria non avrà diritto di indennizzo alcuno ma sarà tenuta al pagamento del corrispettivo in relazione al periodo effettivamente trascorso fino alla data di efficacia della revoca della subconcessione. La Subconcessionaria avrà inoltre diritto alla restituzione della fideiussione di cui al precedente art. 9.

La revoca della subconcessione sarà comunicata da AdP alla

Subconcessionaria mediante raccomandata a.r., o a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo _____ contenente il motivo della revoca stessa.

AdP si riserva, inoltre, di dichiarare la decadenza del presente contratto nei seguenti casi:

- qualora la Società venga sottoposta a procedure concorsuali;
- qualora la società perda i requisiti di ordine generale di cui all'Allegato A) dell'Avviso del 06/06/2018;
- svolgimento, nell'area oggetto di subconcessione di attività diverse da quelle indicate nel precedente art. 2;
- svolgimento dell'attività in oggetto in area diversa da quella assegnata, all'interno del sedime aeroportuale;
- grave trasgressione degli ulteriori obblighi previsti dal presente contratto;
- cessione da parte della Subconcessionaria in tutto o in parte del presente contratto a qualunque titolo anche gratuito;
- esecuzione da parte del Subconcessionaria di operazioni in sostituzione o in concorrenza di servizi che, in base alla vigente legislazione, sono istituzionalmente eseguiti da AdP;
- ritardo del pagamento di 2 ratei del corrispettivo previsto che si protragga oltre 60 giorni;
- qualunque ulteriore motivo riconducibile all'art. 47 del Codice della Navigazione;
- nel caso in cui alla Subconcessionaria non vengano rilasciate o vengano revocate le autorizzazioni, licenze, etc. necessarie per lo svolgimento delle attività previste nel presente contratto.

Al verificarsi anche di una sola delle cause di decadenza innanzi indicate AdP S.p.A darà corso alle opportune azioni, intimando nel contempo alla subconcessionaria di rilasciare libere e vuote, da persone e cose, l'area oggetto del presente contratto, nei modi e nei termini di cui al successivo art. 13, con dichiarazione di intervenuta risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

In tali casi la Sub concessionaria sarà tenuta al pagamento del corrispettivo in relazione al periodo effettivamente trascorso fino alla data di efficacia di decadenza della presente subconcessione.

Nei suddetti casi AdP avrà il diritto di escutere la fideiussione di cui al precedente art. 9 fino al completo adempimento delle obbligazioni di pagamento derivanti ai sensi del presente contratto a carico della Subconcessionaria maturate fino alla data di efficacia della decadenza, fatto salvo il diritto alla richiesta di risarcimento dei maggiori danni.

Nelle ipotesi sopra previste, la decadenza del contratto opererà di diritto decorsi 15 giorni dalla ricezione da parte della Subconcessionaria di raccomandata A.R..

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le norme del codice civile in quanto applicabili.

ART. 13 RISOLUZIONE

AdP S.p.A. procederà alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- mancata stipula o rinnovo delle assicurazioni di cui al precedente art. 8;
- mancata stipula o reintegro della fideiussione di cui al precedente art.9;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dagli articoli che precedono anche con riferimento agli standard dei servizi previsti dalla Carta dei Servizi di AdP, previa diffida da parte di AdP;
- mancato rispetto del Codice Etico e del modello AdP S.p.A. per la parte applicabile.

Nei suddetti casi AdP avrà il diritto di escutere la fideiussione di cui al precedente art. 10 fino al completo adempimento delle obbligazioni di pagamento derivanti ai sensi del presente contratto a carico della Subconcessionaria maturate fino alla data di risoluzione, fatta salvo il diritto alla richiesta di risarcimento dei maggiori danni.

ART. 14 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, né sono cedibili i diritti che ne derivano, neppure parzialmente, pena la decadenza del contratto. Vigge il divieto di

subappalto, fatta eccezione per il servizio eventualmente istituito riferito al “centro diurno per bambini e adolescenti diversamente abili”.

ART. 15 VIGILANZA

AdP e i funzionari ENAC hanno diritto di vigilare sull'attività della Subconcessionaria, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto e a tal fine la Subconcessionaria si impegna a consentire loro in qualsiasi momento il libero accesso sulle aree interessate per gli accertamenti che fossero ritenuti necessari.

ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI – CODICE ETICO - ANTICORRUZIONE

Agli effetti del presente contratto si informa che i dati personali sono trattati per le finalità sotto indicate, e a tal fine, come prescritto dalla normativa europea per la tutela dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016 - GDPR), si forniscono le informazioni che seguono:

Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e sicurezza dei dati personali, è Aeroporti di Puglia SpA con sede in Viale Enzo Ferrari, Aeroporto Bari - Palese (C.A.P. 70128 Bari) . La mail di contatto del responsabile per la protezione dei dati personali è dpo@aeroportidipuglia.it;

I dati personali forniti saranno raccolti in modo lecito, corretto e trasparente (Art. 5 GDPR) e saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche appresso indicate:

Finalità (Perchè trattiamo i suoi dati)	Base giuridica (Sulla base di quale disposizione di legge li trattiamo.)	Conseguenze in caso di rifiuto al trattamento (Cosa accade se lei rifiuta di conferire i dati personali e/o di autorizzare il trattamento)

Dati personali per la presa visione delle offerte ed eventuale stipula del contratto	Trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto (art. 6 c.1 lett.b GDPR)	Impossibilità di esaminare l'offerta e/o dare esecuzione al contratto
--	--	---

I dati personali forniti o acquisiti nel corso della prestazione saranno trattati esclusivamente da personale all'uopo autorizzato o da responsabili del trattamento all'uopo designati. I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti in documenti la cui conservazione è stabilita coerentemente alle finalità di trattamento come sotto riepilogato.

Documento	Durata della conservazione
Dati personali per l'esecuzione di un contratto	10 anni dalla scadenza definitiva del contratto

Il Regolamento riconosce diritti che possono essere esercitati nei confronti di e contro ciascun titolare un estratto completo dei quali, come tutte le altre ulteriori e necessarie informazioni è disponibile sul nostro sito all'indirizzo <http://www.aeroportidipuglia.it/privacy-zone>.

La sub concessionaria dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società AdP S.p.A., pubblicato sul sito www.aeroportidipuglia.it in relazione al presente incarico e si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L'inosservanza di tale

impegno da parte dell'Affidataria costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la committente a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' Art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

La sub concessionaria si impegna a rispettare i principi contenuti nel piano aziendale Anticorruzione visionabili sul sito www.aeroportidipuglia.it nella sezione "Società trasparente".

La sub concessionaria dichiara che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, e i dipendenti dell'impresa, e i dirigenti e i dipendenti di aeroporti di Puglia SpA (combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett.e) della L. 190/2012 e dell'art.6 del D.P.R.62/2013).

ART. 17 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

ART. 18 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico della Subconcessionaria.

ART. 19 DOMICILIO FISCALE

Ai fini del presente contratto AdP S.p.A. elegge il proprio domicilio fiscale presso l'Aeroporto di Bari, Viale Enzo Ferrari, CAP 70128, BARI-PALESE, mentre la Subconcessionaria in Via _____, CAP _____, indirizzi ai quali dovranno essere notificati gli atti riguardanti il presente contratto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Bari, il _____

La Subconcessionaria

IL DIRETTORE GENERALE

Procuratore di Aeroporti di Puglia S.p.A.

Marco Franchini

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. la subconcessionaria dichiara di accettare espressamente le seguenti disposizioni del presente contratto:

Artt.....

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Bari, il _____

La Subconcessionaria